



**B M D P D S S.p.A** rappresentata e difesa  
dall'avv. **A B** del foro di **Mantova**, procuratore  
domiciliatario come da procura agli atti

### APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata il 8  
novembre 2018, R G n. 2184/2017

### CONCLUSIONI

#### Dell'appellante

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di BRESCIA ogni diversa e contraria  
domanda ed eccezione di sospesa e respinta, previa le declaratorie del caso; in  
riforma della sentenza del Tribunale di CREMONA n. 612/2018  
dell'08/11/2018, rep. n. 1504/2018 depositata in pari data resa nella causa  
iscritta al n. 2184/2017 R G, notificata via PEC in data 09/11/2018,  
dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare **M D P D S**  
**S.p.A** alla restituzione in favore di **S M S.p.A**, in  
concordato preventivo, di tutte le somme riscosse in data successiva alla  
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato  
preventivo, determinate in euro 25.061,01=, oltre interessi legdi e  
rivdotazione monetaria dalla data dell'incasso sino al saldo effettivo. In  
vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.*

#### Dell'appellata

*“respingere nel merito l'appello in quanto infondata, ed ogni domanda,*

*istanza ed eccezione avanzata dall'appellante, confermandosi in toto la sentenza impugnata*

*In ogni caso, con vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato S. M. S.p.A, in concordato preventivo, conveniva davanti al Tribunale di Cremona M.

D. P. S. S.p.A domandando la restituzione della somma di € 25.061,01 - o la diversa somma, maggiore o minore, che fosse stata accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso sino al saldo effettivo - in quanto pervenuta sul conto corrente ordinario dell'attrice, in esecuzione di un contratto di anticipazione di portafoglio commerciale, in data successiva alla proposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (27/09/2010).

Si costituiva in giudizio M. D. P. S. S.p.A, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo il diritto a compensare gli incassi, benché pervenuti all'indomani del deposito della domanda di concordato, in virtù di apposito "patto di compensazione" contenuto nell'art. 5 del contratto di conto corrente e nell'art. 3 della lettera-contratto di credito stipulata tra le parti in data 25/3/10, nonché eccependo l'opponibilità di detto patto alla procedura, la cui data certa (20/04/2010) risultava per l'appunto anteriore alla presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 8.11.2018, rigettava la domanda

condannando S M p A alla rifusione delle spese di lite.

In particolare, il Tribunale osservava che, a fronte dell'apertura di una linea di credito aut liquidante con annesso mandato all'incasso *in rem propriam* e patto di compensazione, laddove il pagamento del credito anticipato intervenga dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo da parte dell'impresa creditrice, deve riconoscersi l'opponibilità alla procedura di concordato degli incassi trattenuti dalla banca, sì, dopo l'apertura della procedura, ma in virtù di quel patto di compensazione che, inserito nel contratto, risulta pertanto unito di data certa anteriore. È, invero, il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, per mettendo di ritenere non operante il principio di "cristallizzazione" dei crediti e risultando così del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo.

Il giudice di prime cure dava altresì conto del fatto che tali conclusioni, seppur osteggiate dall'isolata pronuncia Cass. n. 22277/2017, erano state fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria.

Ha proposto appello S M p A chiedendola riforma della sentenza in forza di un unico motivo fondato sulla violazione e falsa applicazione degli

artt. 169 e 56 legge fall. nonché per contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure ricostruito in termini di mandato all'incasso il rapporto intercorso fra le parti e, ciò non di meno, valutato sussistenti i presupposti di operatività della compensazione nel concordato preventivo, mentre avrebbe dovuto riconoscere come, sorgendo il diritto della banca alla compensazione solo in esito all'incasso e non già al momento di conferimento del mandato *in rem propriam*, tale credito risulta successivo rispetto alla domanda di concordato e pertanto la compensazione preclusa dal principio di cristallizzazione dei crediti.

Si è costituita in giudizio la banca M. D. P. (I. S. S.p.A. contestando la fondatezza dell'appello avversario e istando per la conferma della sentenza impugnata.

Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 13 aprile 2022 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si (M. S.p.A., con l'unico motivo d'appello, censura la statuizione con cui il giudice di prime cure, pur ricostruendo il rapporto tra le parti in termini di mandato all'incasso, ha ritenuto legittima la compensazione operata dalla Banca di crediti riscossi successivamente alla domanda di ammissione al concordato preventivo.

Sostiene l'appellante che nel mandato all'incasso con patto compensativo il momento genetico del credito sia da individuarsi nella riscossione delle somme (posteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato) e non nella stipula del contratto (anteriore a tale domanda). Il conferimento del mandato all'incasso con facoltà di compensazione, infatti, non consente di derogare al principio dettato dall'art. 56 L.F., richiamato dall'art. 169 L.F. nell'ipotesi di concordato preventivo, in forza del quale la compensabilità delle opposte ragioni di credito richiede la preesistenza del momento genetico dei rispettivi crediti rispetto all'avvio della procedura concordataria. In questo si appalesa la differenza rispetto alla cessione del credito, il mandato all'incasso non determinando il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di restituire al mandante la somma riscossa, obbligo che non sorge al momento del conferimento del mandato ma soltanto all'atto della riscossione del credito. Pertanto, qualora le somme siano state incassate dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, risultano mancanti i presupposti per la compensazione (e segnatamente l'antiorità dei crediti compensati) e la banca è tenuta alla restituzione al correntista di quanto ricevuto.

Segnala del pari l'appellante (cfr. comparsa conclusionale) come tale ricostruzione abbia trovato l'avvallo, non solo di svariata giurisprudenza di merito, ma anche della Suprema Corte di Cassazione che, con la recentissima ordinanza n. 6060/2022, ha dato continuità alla precedente pronuncia n.



22277/2017.

Il motivo è infondato

Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte con sentenza emessa in data 20 aprile 2022 nel procedimento n. 1803/2018 RG

Sul tema qui in discussione si è, in effetti, di recente pronunciata la Suprema Corte Sez. I, Ordinanza n. 6060 del 2022, affermando esser “or mai consolidato” l'orientamento della Corte *"nell'affermare che, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fdl., richiamato dall'art. 169 l.fdl., che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale"*, con la conseguenza che *"detta compensazione [ ..] non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandataria, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa"*; La S. C. ha ritenuto che *"tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non*



*sussistono i presupposti per la compensazione (Cass. 25/09/2017, n. 22277; Cass. 07/05/2009, n. 10548).”. Ne ha dedotto non potersi “*affermare che il mandato di incasso accompagnato dal pactum de compensando determini per ciò solo l’estirpazione delle obbligazioni contrapposte*”, e ciò “*perché siffatta estirpazione si verifica in realtà solo dopo che, con l’incasso della somma da parte della mandataria, è sorto il diritto della mandante alla percezione della somma stessa*”; poiché “*nel caso in esame, pacificamente, detto incasso*” era avvenuto “*dopo che XXX era stata ammessa alla procedura di concordato*”, ha ritenuto non potersi dubitare “*che l’invocata compensazione non*” avrebbe in quel caso potuto “*operare*”.*

Ritiene tuttavia questa Corte che l’orientamento testé riportato non possa ritenersi univoco, stante la presenza di pronunce di segno contrario, senza che risulti allo stato definitivamente risolta la questione grazie ad un intervento delle Sezioni Unite.

Il riferimento è anzitutto a Cass. sent. n. 17999 dell’1 settembre 2011, secondo cui *«In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del*

*diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, infatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "crisi di liquidazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito) >>, non ostando all'applicazione dei principi in essa espressi anche in materia di concordato preventivo il fatto che detta pronuncia, favorevole alla compensazione, si riferisca ad un'ipotesi di amministrazione controllata.*

*L'orientamento nel senso sopra indicato è stato ribadito anche di recente (in fattispecie in cui era stato dichiarato il fallimento della correntista): <<intesa di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la*

*restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'antiorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza il principio della "cristallizzazione dei crediti" >>> (Cass. 3336/2016).*

Né appare particolarmente significativa in senso contrario la invocata ordinanza n. 6060/2022 (che a sua volta ha richiamato Cass. 22277/2017): in tale pronuncia la Corte di Cassazione si era infatti occupata di un caso in cui la riscossione delle somme da parte dell'istituto bancario era avvenuta in forza di un rapporto di fatto di mandato all'incasso "con valutazione dell'operazione al momento del singolo incasso", mentre nel caso di specie i contratti intercorsi tra le parti contengono la formale previsione del mandato all'incasso ai sensi dell'art. 1723 cod. civ., con patto di compensazione.

Alla luce delle predette considerazioni, ritiene pertanto questa Corte possibile ed opportuno dare continuità all'indirizzo cui da tempo aderisce, per il quale l'accordo di compensazione con l'istituto bancario mantiene la sua validità ed



operatività malgrado la successiva ammissione della società correntista alla procedura concorsuale; da tale postulato consegue *de plano* l'affermazione del diritto della banca di compensare il credito - sorto dalla anticipazione effettuata - con il debito correlato all'obbligazione di versamento al cliente delle somme riscosse. Diversamente da quanto ritenuto dalla S.C. nella sopra citata ordinanza, tale diritto sorge con la effettuazione dell'anticipazione, e proprio in ragione di quest'ultima, senza che, pertanto, rilevi la circostanza che gli incassi siano avvenuti dopo la presentazione della domanda di concordato. Il recupero delle somme corrisposte dai clienti della correntista in relazione alle quali è stata concessa dall'istituto bancario l'anticipazione costituisce, infatti, la fisiologica attuazione della clausola di compensazione che già attraverso l'anticipazione determina il sorgere dell'obbligo di restituzione.

Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso, trattandosi, quindi, di anticipazioni su fatture già effettuate in epoca precedente il deposito della domanda di concordato e, come tali, di operazioni già esaurite, ne deriva l'insensibilità rispetto ad esse della successiva domanda di concordato. Il fatto genetico del credito dell'istituto non deriva, infatti, dalla relativa riscossione attraverso l'operare del meccanismo compensativo, posto che ciò costituisce solo la fisiologica attuazione della anticipazione già esaurita e di un debito del cliente già sorto. L'operazione finanziaria (l'anticipazione) è, quindi, già integralmente eseguita anteriormente alla presentazione della domanda di



concordato e tale operatività del meccanismo dell'anticipazione bancaria con mandato all'incasso e patto di compensazione rende del tutto condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che la pretesa dell'istituto bancario non si concretizza in una violazione della *par condicio creditorum*

Né può attribuirsi rilievo alla censura mossa a proposito dell'affermazione dell'irrilevanza della qualificazione dei rapporti in essere in termini di mandato all'incasso anziché di cessione del credito essa infatti deriva, con ogni evidenza, proprio dall'adesione alla tesi secondo cui anche in caso di mandato all'incasso, con patto di compensazione, la banca che abbia effettuato l'anticipazione è legittimata a trattenerne presso di sé - ad estinzione parziale o totale del credito verso il correntista - le somme riscosse dai clienti di quest'ultimo, e ciò anche se la riscossione è intervenuta dopo il deposito della domanda di concordato preventivo

Ritiene la Corte altrettanto infondata la tesi secondo cui la compensazione volontaria pattizamente concordata sarebbe inoperante "*per mancanza di autonomia dei rapporti opposti in compensazione*".

In primo luogo non sussiste ostacolo alla previsione negoziale dell'estinzione per compensazione di crediti contrapposti anche al di fuori delle ipotesi contemplate dal codice civile, ciò essendo possibile giusta la disciplina di cui all'art. 1322 cc.

Nel caso di specie è poi evidente che si tratta non della compensazione in senso tecnico, bensì di una situazione specifica, correlata al rapporto



contrattuale di anticipazione bancaria, che costituisce un particolare tipo di operazione finanziaria, in relazione alla quale il ricorso alla compensazione è puramente strumentale: il c. d. patto di compensazione, altrimenti detto patto di annotazione ed elisione in conto corrente delle partite di segno opposto, conferisce alla banca il diritto a “compensare”, attraverso il mezzo tecnico della annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca, il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente. Peraltro la giurisprudenza ha da tempo ammesso la compensazione anche in presenza di un’unica fonte negoziale: Cass. Sez. U, Sentenza n. 775 del 16/11/1999: *“Poiché l’art. 1246 cod. civ. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l’applicabilità all’ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturite da un’unica fonte negoziale. Una tale esclusione è giustificata allorché le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull’efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica*



*ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 cod. civ. che, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dall'art. 56 della legge f.d.l. ment. are."*

Per le ragioni appena esposte l'appello va, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo secondo i criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201,00 sino ad euro 26.000,00).

Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

### P. Q. M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l'appello proposto da S. M. S.p.A. e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Cremona n. 612/2018 pubblicata il 8 novembre 2018;

2) condanna S. M. S.p.A. alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di B. M. D. P. D. S. S.p.A., che si liquidano per l'intero in € 1.080,00 per la fase di studio,

€ 877,00 per la fase introduttiva ed € 1.820,00 per la fase decisionale, oltre  
riborso forfettario nella misura del 15% Iva e Cpa.

Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* del D.P.R.  
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 luglio 2022

**Il Consigliere est.**

Anna maria Laneri

**Il Presidente**

Donato Harta

